REGOLAMENTO (CEE) N. 2858/90 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1990

recante modifica di massimali indicativi previsti dal regolamento (CEE) n. 4026/89, nel quadro del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 83 e 85, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4026/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, che determina per il 1990 le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine (¹), ha fissato, per il 1990, rispettivamente a 55 000 capi e a 9 000 t, i massimali indicativi all'importazione in Spagna di animali vivi e di carni fresche o refrigerate in provenienza dalla Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che nel corso dei primi tre trimestri del 1990, i suddetti quantitativi sono stati sfruttati nella misura del 90 %;

considerando che con regolamento (CEE) n. 2545/90 (²), la Commissione ha sospeso in via provvisoria il rilascio di titoli MCS per le carni fresche o refrigerate quale misura conservativa; che, alla luce dell'andamento del mercato spagnolo, appare giustificato aumentare, quale misura definitiva a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 dell'atto di adesione, il massimale indicativo fissato per il 1990;

considerando che per garantire l'approvvigionamento del mercato spagnolo, appare giustificato anche un aumento del massimale indicativo fissato per il 1990 per gli animali vivi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Per le carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, il massimale indicativo indicato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 4026/89 è sostituito da 12 000 t in equivalente peso carcassa.
- 2. Per gli animali vivi della specie bovina, il massimale indicativo indicato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 4026/89 è sostituito da 75 000 capi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

⁽¹) GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 62. (²) GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 99.